1. **Come posso presentare la DOMANDA di concessione della cittadinanza italiana?**

La domanda va presentata ON LINE registrandosi al portale del Ministero dell’Interno al seguente indirizzo : <https://cittadinanza.dlci.interno.it>. Il modulo va compilato in tutte le sue parti indicando con precisione i dati richiesti.

Dal 1° settembre 2020 l'accesso al portale del Ministero dell’Interno per i richiedenti la cittadinanza italiana residenti in Italia, è consentito soltanto tramite **SPID**.

1. **Quando posso chiedere la concessione della cittadinanza italiana per RESIDENZA?**

* se cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea DOPO 10 ANNI di residenza legale ininterrotta in Italia;
* se cittadino di un Paese appartenente all’Unione Europea DOPO 4 ANNI di residenza legale ininterrotta in Italia;
* se figlio di cittadino naturalizzato DOPO 5 ANNI di residenza legale ininterrotta in Italia SUCCESSIVI alla data del giuramento del genitore;
* se figlio adottato in età adulta da genitori italiani DOPO 5 ANNI di residenza legale ininterrotta in Italia SUCCESSIVI all’adozione;
* se discendente da cittadini italiani alla nascita che hanno perso la cittadinanza italiana,DOPO 3 ANNI di residenza legale ininterrotta in Italia;
* se rifugiato politico DOPO 5 ANNI di residenza legale ininterrotta in Italia.

1. **Mi è stata riconosciuta la PROTEZIONE SUSSIDIARIA/UMANITARIA, posso chiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza?**

NO, la protezione sussidiaria/umanitaria NON è equiparata allo *status*  di rifugiato politico.

1. **Quando posso chiedere la concessione della cittadinanza italiana per MATRIMONIO?**

* DOPO 2 ANNI di residenza legale ininterrotta in Italia SUCCESSIVI al matrimonio con un cittadino italiano per nascita (oppure 1 anno se sono nati figli dalla coppia);
* DOPO 2 ANNI di matrimonio e di residenza legale ininterrotta in Italia SUCCESSIVI alla data di naturalizzazione del coniuge (oppure 1 anno se sono nati figli dalla coppia);
* DOPO 3 ANNI DI MATRIMONIO anche senza residenza legale in Italia (oppure 1 anno e mezzo se sono nati figli dalla coppia).

1. **L’UNIONE CIVILE è equiparata al matrimonio al fine della concessione della cittadinanza italiana?**

SI’

1. **La CONVIVENZA “DI FATTO”** **è equiparata al matrimonio al fine della concessione della cittadinanza italiana?**

NO

1. **Devo conoscere la LINGUA ITALIANA per poter chiedere la concessione della cittadinanza italiana per residenza o per matrimonio?**

SI’, è richiesto il livello B1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). Il certificato è rilasciato da uno degli enti certificatori riconosciuti: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri (ente privato).

La conoscenza della lingua italiana ai fini della concessione della cittadinanza, è attestata anche dal diploma di una scuola/università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oppure dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per cui si è sostenuto il test di lingua italiana di livello A2 del QCER.

1. **Devo avere un REDDITO per poter chiedere la concessione della cittadinanza italiana?**

SI’, è necessario avere un reddito fiscalmente utile nei tre anni precedenti a quello della presentazione della domanda e poi fino al momento della notifica del decreto di concessione.

Il reddito minimo richiesto è di € 8.263,31 per un richiedente senza familiari a carico, di € 11.362,05 con il coniuge a carico, con l’aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico.

Si devono indicare nella domanda i redditi di tutti i familiari conviventi, perché vengono sempre valutati i redditi dei familiari presenti nello stato di famiglia.

1. **Nella domanda di concessione della cittadinanza italiana, devo dichiarare tutti i DATI ANAGRAFICI richiesti, comprese le residenze all’estero e lo stato di famiglia?**

SI’

1. **Dopo aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana, devo comunicare tutte le VARIAZIONI della mia residenza e dello stato di famiglia?**

SI’, è necessario comunicare tempestivamente ogni variazione alla Prefettura presso cui è stata presentata la domanda. Si deve inviare una mail con la dichiarazione del cambio di residenza, fornendo l’indirizzo completo e la data di decorrenza, oppure con la dichiarazione della nuova composizione della famiglia, e allegando copia di un documento di identità.

1. **Quali DOCUMENTI mi servono per presentare la domanda di cittadinanza italiana?**

L’estratto di nascita ed il certificato penale del Paese di origine e di ogni altro eventuale Paese estero dove si è stati residenti per più di un anno. I documenti esteri devono essere legalizzati e tradotti in italiano. Anche la traduzione deve essere legalizzata.

Sulla validità legale dei documenti esteri, ai fini della concessione della cittadinanza, viene applicata la legge italiana (L. 445/2000) che prevede sei mesi di validità per il certificato penale mentre non prevede una scadenza per l’estratto di nascita.

1. **Oltre alla cittadinanza del mio Paese di origine, ho ALTRE CITTADINANZA STRANIERE. Devo dichiararle?**

SI’, e si devono presentare i certificati penali dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza.

1. **Provengo da un Paese dell’UNIONE EUROPEA, devo legalizzare i miei documenti esteri?**

NO, se sono stati emanati DOPO il 16 febbraio 2019.

Se però si è stati residenti per più di un anno in un Paese dell’Unione Europea diverso da quello di origine, è necessario legalizzare il certificato penale del Paese di residenza.

1. **Sono arrivato in Italia PRIMA DEI 14 ANNI e non voglio presentare il certificato penale del mio Paese di origine, come posso fare?**

Si deve produrre la documentazione utile a dimostrare di non essere mai rientrati nel Paese d’origine successivamente all’emigrazione.

1. **Devo presentare un certificato penale italiano e quello delle residenze che ho avuto in Italia?**

NO, non devono essere presentati documenti delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

1. **Devo presentare il certificato di cittadinanza del mio Paese di origine?**

NO, si deve presentare il PASSAPORTO in corso di validità.

1. **Ho già presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana e tra poco scade il mio PERMESSO DI SOGGIORNO. Devo rinnovarlo?**

SI’, il permesso di soggiorno va sempre rinnovato fino al momento della concessione della cittadinanza italiana. Il giorno successivo al giuramento, si dovrà restituire alla Questura.

1. **Sono cittadino di un Paese dell’Unione Europea e non ho un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura. Quale titolo di soggiorno devo indicare nella domanda?**

L’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA che viene rilasciata dal Comune di residenza.

1. **Mi sono sposato all’estero, devo presentare anche il certificato di matrimonio estero?**

NO, ma il certificato di matrimonio estero deve essere trascritto all’Anagrafe del Comune di residenza per poter chiedere la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.

1. **Con il matrimonio ho cambiato il cognome e i documenti del mio Paese di origine indicano GENERALITA’ diverse dai documenti italiani? Posso chiedere la concessione della cittadinanza italiana?**

NO, le generalità del richiedente devono essere identiche in tutti i documenti, esteri ed italiani.

Per allineare le generalità, l’estratto di nascita del Paese di origine deve contenere le annotazioni di tutte le variazioni delle generalità, del matrimonio e del cognome coniugale, e deve indicare quali sono le generalità attuali e corrette.

Se l’estratto di nascita del Paese di origine non prevede le annotazioni, neanche su richiesta, è necessario presentare il certificato di matrimonio del Paese di origine con l’indicazione delle generalità assunte dopo il matrimonio ed il certificato consolare di esatte generalità, che viene rilasciato dal Consolato Generale del Paese di origine in Italia (deve essere legalizzato in Prefettura).

1. **Nel mio Paese di origine si usa il NOME PATRONIMICO. Come posso allineare le generalità nei miei documenti esteri e italiani?**

Presentando un ESTRATTO DI NASCITA del Paese di origine SENZA NOME PATRONIMICO oppure con la espressa annotazione di tale modifica.

Se la legge del Paese di origine non prevede la rimozione del nome patronimico dall’estratto di nascita, è necessario presentare un certificato consolare di ESATTE GENERALITA’. In questo caso si ricorda che nel decreto di conferimento della cittadinanza italiana, il nome patronimico diventerà un secondo nome proprio perché non è previsto dall’ordinamento italiano.

1. **Per versare il CONTRIBUTO per cittadinanza di € 250 devo recarmi in Posta e devo usare il bollettino postale precompilato?**

NO, si può scegliere la modalità di pagamento più comoda - bonifico bancario o bollettino postale - ed il bollettino postale può essere compilato a mano (C/C n. 809020 intestato a MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. con causale “Cittadinanza-contributo”).

1. **La mia domanda non è stata accolta. Posso chiedere il RIMBORSO del contributo per cittadinanza versato?**

Il rimborso può essere richiesto SOLTANTO SE la domanda è stata rifiutata dopo l’invio telematico e non è stato assegnato un numero di protocollo K10/ o K/10C.

La richiesta va indirizzata al Ministero dell’Interno e presentata alla Prefettura ENTRO LA FINE DELL’ANNO IN CORSO: oltre a dichiarare che non si è utilizzato il contributo per una domanda di cittadinanza accolta, si devono specificare le coordinate bancarie (Istituto Bancario, Intestatario del conto, IBAN) su cui si desidera ricevere il rimborso.

E’ necessario allegare il bollettino originale di versamento e la copia di un documento di identità.

La marca da bollo invece rimane valida e può essere utilizzata per altri adempimenti.

1. **Che cosa significa “IMPOSTA DI BOLLO/MARCA DA BOLLO TELEMATICA”, di cui nel modulo della domanda vengono richiesti gli estremi?**

Si tratta della marca da bollo da € 16 di tipo autoadesivo rilasciato per via telematica dall’Agenzia delle Entrate, che si acquista presso le tabaccherie.

Nella domanda vanno riportati il numero identificativo e la data. La marca da bollo va conservata perché deve essere consegnata in Prefettura al momento della convocazione.

1. **La mia domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata accolta. Come riceverò il messaggio per la CONVOCAZIONE?**

Si riceve un messaggio nell’area riservata del portale web della cittadinanza con la data e l’orario della convocazione presso lo Sportello Cittadinanza della Prefettura di Trieste.

In caso di impedimento, è necessario comunicare alla Prefettura via mail ([cittadinanza.prefts@pec.interno.it](mailto:cittadinanza.prefts@pec.interno.it)) tempestivamente e comunque prima della data fissata, il motivo della mancata presentazione.

1. **Mi verrà inviata una raccomandata o una lettera per la convocazione o per il ritiro del decreto?** NO, si riceve un messaggio nell’area riservata del portale web della cittadinanza.
2. **Ho ricevuto un messaggio nel portale della cittadinanza con un preavviso di diniego, ma non viene spiegato che cosa non va bene nella mia pratica.**

E’ necessario aprire l’allegato che contiene la spiegazione dettagliata del motivo del possibile diniego.